



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione

Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 1280 del 01/12/2025

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

OGGETTO: RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA'
DIPENDENTE GARREFFA CARMELINA - AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO -
OPERATORE TECNICO. DECORRENZA 23/06/2026.

Dirigente Struttura: **CORDIOLI ISABELLA**
Responsabile procedimento: **FREDDI KATIA**

Determina n. 1280 del 01/12/2025

Fascicolo 697/2025 Cl: 1.04.11

Proposta n. 2819/2025



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO CHE la dipendente Garreffa Carmelina, nata il 22/06/1959, in servizio a tempo indeterminato presso questa ASST quale Operatore Tecnico – Area del Personale di Supporto, compirà 67 anni in data 22/06/2026;

RICHIAMATO l'art. 24 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 n. 214:

- comma 4 che prevede che per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia fissato in 67 anni;

- il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della Legge 8/08/1995 n. 335;

VISTO l'art. 1 c. 239 della Legge 228/2012 (legge di bilancio 2013) come modificato dall'art. 1 c. 195 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che disciplina le condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo;

DATO ATTO che la dipendente alla data del compimento dei 67 anni di età avrà acquisito l'anzianità contributiva minima pari ad anni 20 come previsto dalla normativa di legge;

VISTO l'art. 73 del CCNL Comparto Sanità 21/05/2018 in materia di cause di cessazione del rapporto di lavoro ed in particolare:

- *comma 1, lettera a) – al compimento del limite di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'Azienda o Ente, ai sensi delle norme di legge in vigore;*



- *comma 2 nel caso di cui al comma 1, lett. a), non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista (...);*

DATO ATTO che la sussistenza dei predetti requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale sono attestati da evidenze istruttorie in atti a cura del Responsabile del settore "Previdenza, fascicoli del personale e Procedure riassegnazione inidonei";

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **FREDDI KATIA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

1. di collocare a riposo per raggiunto limite di età in cumulo a decorrere dal 23/06/2026 la dipendente Garreffa Carmelina, nata il 22/06/1959, in servizio a tempo indeterminato presso questa ASST quale Operatore Tecnico – Area del Personale di Supporto;
2. di considerare provvisoriamente ai fini della pensione e della liquidazione Inps Gestione Dipendenti Pubblici il trattamento economico previsto dal CCNL 27/10/2025 - Comparto sanità;
3. di dare atto che la Struttura Gestione Sviluppo Risorse Umane – trattamento previdenziale e procedure riassegnazione inidonei – provvederà a predisporre le relative pratiche previdenziali per l'Inps Gestione Dipendenti Pubblici per i provvedimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE della STRUTTURA

CORDIOLI ISABELLA

(atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge)

Determina n. 1280 del 01/12/2025

Fascicolo 697/2025 Cl: 1.04.11

Proposta n. 2819/2025